

A proposito di imposte di consumo: LA "TASSA SUL MACINATO"

PREMESSA

L'analisi storica afferente imposizioni fiscali del passato, lungi dall'essere vuoto esercizio di sterile intellettualismo, assume un'importante valenza, al fine di individuare caratteristiche economiche e sociali di una nazione, nell'epoca in cui questa o quella tassa o imposta era vigente.

L'ambito tributario, al pari di quello generale, a carattere storico, presenta peraltro costanti, destinate a ripetersi nel tempo, così che è possibile trarre da lì riflessioni spendibili anche ai nostri giorni, anche, soprattutto in materia, occorre avere una qualche cautela nel *"prender similitudine da cose vive; che ci avesse poi a toccare qualche scappellotto"*.¹

1 - I PRODROMI STORICO ECONOMICI DELLA "TASSA SUL MACINATO" ED IN PARTICOLARE LA SITUAZIONE FINANZIARIA ITALIANA DEL 1866-1867²

Esistono antecedenti della "tassa sul macinato" in alcuni stati italiani preunitari, ad esempio nel Granducato di Toscana dove l'imposizione avveniva sulla base delle "bocche da sfamare".

La situazione finanziaria italiana, alla fine del 1866 e nel 1867, si presentava pesantemente deficitaria.

Si palesava dunque la necessità di garantire entrate straordinarie alle casse erariali.

Per tale scopo, il Ministro delle Finanze dell'epoca Francesco Ferrara (1810-1900), riprendendo una proposta di un suo predecessore, Quintino Sella, propose appunto l'istituzione di una tassa sul macinato.

La proposta del Ferrar non trovò immediato seguito, tanto che il ministro, vistosi oltretutto accusato di eccessiva benevolenza nei confronti della Chiesa, nel 1867, si dimise.

Il suo successore Luigi Guglielmo Cambrey Digny (1820-1906), riprese l'idea e la fece inserire nel programma di governo.

Ne scaturirono aspri dibattiti parlamentari, nel corso dei quali fu contestato in particolare che al tassa avrebbe colpito soprattutto le classi sociali a basso reddito e che avrebbe riservato un gettito di scarsa rilevanza.

Nonostante tale fiera opposizione la tassa fu introdotta con la legge 7 luglio 1868, n. 4490, per iniziativa del Governo presieduto da Luigi Menabrea (1809-1896) ed entrò in vigore l'1 gennaio 1869.

Seguirono rivolte popolari, ma il Senato, il 26 gennaio 1869 confermò la tassa e conferì al Generale Raffaele Cadorna che, nel 1870, guiderà i Bersaglieri nella presa di Roma, con la "Breccia di Porta Pia" (20 settembre 1870), pieni poteri con la repressione ..

La "tassa sul macinato" fu poi inasprita dal Governo guidato da Giovanni Lanza (1810-1882), per iniziativa di Quintino Sella, nel 1870 ed ancora dal Governo di Marco Minghetti (1818-1886), tra il 1873 ed il 1876.

*

Prima di passare all'analisi dettagliata della natura e della strutturazione di questo tributo, pare opportuno un cenno biografico di chi ne fu, in definitiva l'artefice e cioè :

QUINTINO SELLA³

È risaputo dato di curiosità che, anche attualmente, i Ministri dell'Economia Italiana siedono alla scrivania che gli appartenne ed è altrettanto noto come la sua politica economica assai rigida contribuì alla realizzazione nei primi anni '70 dell'800 il "pareggio di bilancio", attuata dalla "Destra Storica" di ispirazione cavou-

¹ A. Manzoni "I PROMESSI SPOSI"-CAP XXVII

² T.AUCELLO "LA TASSA SUL MACINATO NEL RISORGIMENTO", in "RIVISTA DI DIRITTO E COSTITUZIONALE DEL RISORGIMENTO", n. 2/2017

³ "QUINTINO SELLA" in "TRECCANI ISTITUTO MAGAZINE"

riana di cui Sella fu uno dei più importanti esponenti e che subì una definitiva sconfitta con ascesa della "Sinistra Liberale" alle elezioni del 1876.

Quintino Sella nacque a Sella di Mosso, allora in Provincia di Torino il 7 luglio 1827. A vent'anni si laureò in Ingegneria Idraulica, presso l'Università di Torino e, dopo esperienze all'estero, nonché di insegnamento, divenne deputato del Regno di Sardegna.

Dopo l'Unità d'Italia ricoprì la carica di Ministro delle Finanze, la prima volta nel 1862 (Governo presieduto da Urbano Rattazzi) e nei periodi 1864-1865 (Governo presieduto da Alfonso La Marmora), 1869-1873 (Governo presieduto da Giovanni Lanza).

Il suo operato, in tale veste, fu costantemente improntato a rigore economico e fiscale, teso ad evitare il default dello Stato ed attuato, a costo di attuare misure impopolari.

Suo infatti il progetto di introduzione della "tassa sul macinato" che, in un primo momento, fu bocciato il 13 dicembre 1865, con conseguente caduta del Governo La Marmora.

Sella ideò le casse di risparmio postale e l'istruzione professionale e soleva affermare che l'obbligazione fiscale doveva creare "Le minori noie possibili", ma che ciascuno era tenuto a pagare il dovuto, così che ne traesse vantaggio "tanto la giustizia, come l'erario".

Affermò di lui lo storico Rosario Villari⁴: "...mantiene una permanente attualità storica nella coscienza civile del nostro Paese per la profonda convinzione di superare lo squilibrio tra l'Italia e le nazioni più sviluppate, per la subordinazione della fortuna politica personale all'interesse della comunità nazionale...".

2 - NATURA, SOGGETTO PASSIVO E STRUTTURAZIONE DELLA "TASSA SUL MACINATO" QUALI SI EVINCONO DALLA LEGGE ISTITUTIVA DEL TRIBUTO: L. 7 LUGLIO 1868 N. 4490

a - NATURA DEL TRIBUTO

Ad onta della denominazione la "tassa sul macinato" rappresentava un'imposta indiretta sulla "macinazione dei cereali" (articolo 1, primo comma) che doveva essere pagata: "dall'avventore nelle mani del mugnaio, prima dell'esportazione delle farine". (articolo 1, ultimo comma).

b - SOGGETTO PASSIVO E STRUTTURAZIONE DEL TRIBUTO

Il soggetto passivo del tributo era dunque "l'avventore", vale a dire la persona fisica che si recava al mulino per far macinare un proprio quantitativo di cereali, secondo una precisa tariffa (art.1, primo comma):

<i>"Grano a quintale</i>	<i>L.2</i>
<i>Granoturco e segala, id</i>	<i>»1»</i>
<i>Avena</i>	<i>»1.20»</i>
<i>Altri cereali, legumi secchi e castagne</i>	<i>»0.50»"</i>

Complessa invece la collocazione giuridica del mugnaio il quale fungeva anche da, per dirla in termini moderni, "sostituto d'imposta", essendo tenuto a richiedere l'esborso al proprio cliente, ma nel contempo veniva ad essere egli stesso debitore dell'erario.

Stabiliva infatti l'articolo 2 che:

"In corrispettività e saldo delle quote riscosse, il mugnaio pagherà all'Esattore delle tasse dirette, nei modi e tempi che saranno stabiliti con Decreto Ministeriale, una quota fissa per ogni cento giri di macina. A questo effetto sarà a cura e spesa dello Stato applicato all'albero di ogni macina un contatore di giri".

Stabiliva invece l'articolo 3:

"La quota di cui all'articolo precedente sarà stabilita mediante convenzione tra il mugnaio e l'Amministrazione, avuto riguardo alla qualità e potenza degli apparecchi ed al sistema di macinatura.

⁴ R. Villari nell'introduzione del Convegno dal titolo "Quintino Sella scienziato e statista per l'Unità d'Italia", Roma, presso "Accademia dei Lincei", 5/6 dicembre 2011

Se l'accordo non potrà conseguirsi, sarà facoltà dell'amministrazione di appaltare la tassa; se non vorrà valersi di questa facoltà, si ricorrerà al giudizio di uno o tre periti nominati dal presidente del Tribunale, secondo l'importanza dei casi. Il giudizio dei periti sarà esecutivo, salvo alle parti il ricorso all'Autorità Giudiziaria per il regolamento definitivo ed il diritto ai relativi conguagli.

Tranne il caso dell'appalto del dazio, tanto l'amministrazione, quanto i mugnai, potranno chiedere di anno in anno la revisione della convenzione medesima ed un nuovo giudizio dei periti, se non potesse conseguirsi l'accordo.

Questa revisione potrà essere richiesta anche durante l'anno, quando si verificassero nuovi fatti straordinari ed imprevisti."

L'articolo 4, dal canto suo, stabiliva, per i mulini in cui si macinasse granturco e segale, "uno sgravio del 50 per cento sul numero dei giri che, giusta le norme da stabilirsi con decreto Reale, si riconosceranno imputabili alla macinazione di questi cereali".

L'articolo 5 fissava l'obbligo del mugnaio di avvertire immediatamente l'Agente finanziario di eventuali guasti occorsi al contagiri.

Secondo l'articolo 6, la mancata denuncia di guasto comportava una multa a carico del mugnaio il quale altresì "pagherà la tassa di macinazione, dal momento dell'ultima verifica sino a quello in cui il guasto sarà constatato, alla ragione del massimo lavoro fatto dalla macina in tempo uguale".

Nell'ipotesi di impossibilità o non convenienza dell'applicazione di un contatore di giri, la tassa sarebbe stata pagata sul prodotto presuntivo della macinazione di ciascun mulino (art. 7 primo comma).

Sempre l'articolo 7, ma all'ultimo comma stabiliva che:

"L'esercente del mulino, in vicinanza del quale ne venisse istituito uno nuovo, o quello che esisteva aumentasse il numero o la potenza delle sue macine, potrà presentare una dichiarazione rettificativa ed ottenere la riduzione del canone anche nel corso dell'anno, quando giustifichi che da ciò sia derivata la diminuzione di un decimo o più dell'ordinario lavoro".

La sospensione del lavoro del mulino durante l'anno per forza maggiore non dava luogo ad una riduzione proporzionata del canone "...se non duri per un mese oltre il termine calcolato nello stabilire il canone stesso ed egualmente se non duri lo stesso tempo nel caso in cui la sospensione non fosse stata prevista" (articolo 8).

Interessante la previsione dell'articolo 9:

"i mugnai che riscuotono la mulenda (corrispettivo per la macinazione n.d.r.) in natura, dovranno, se così piace all'avventore, riscuotere nella stessa forma anche il dazio, ricevendo i generi al prezzo delle ultime mercuriali del mercato più vicino: una copia di questi mercuriali, firmata dal Sindaco, dovrà tenersi costantemente affissa all'interno del mulino.

E' fatto obbligo a ciascun mugnaio di tenere nel mulino una bilancia bollata per pesare i grani e le farine".

Era previsto un obbligo di denuncia all'Autorità Finanziaria dei mulini esistenti, da presentarsi entro un mese dalla pubblicazione della Legge e quello di una dichiarazione, sempre alla medesima autorità "... due mesi prima di por mano al lavoro di macinazione", nel caso di impianto di un nuovo mulino, oppure di attivazione di uno antico, oppure di aumento delle macine di uno in esercizio (art. 10).

Ai sensi dell'articolo 11:

"Nessuno potrà macinare i generi indicati nell'articolo 1, senza essere munito di speciale licenza, per cui pagherà centesimi cinquanta per ogni macina od altro apparecchio di macinazione.

La licenza dovrà rinnovarsi ogni anno.

Se avranno luogo aumenti di macine o di altri apparecchi di macinazione, l'esercente dovrà ottenere una licenza suppletoria, pagando il diritto contemplato al primo comma di questo articolo. La licenza suppletoria sarà rinnovata contemporaneamente alla principale".

L'articolo 12 prevedeva la possibilità per l'amministrazione di esigere dai mugnai una cauzione, secondo un approvato Regolamento, mentre l'articolo 13 fissava il diritto per i Delegati dell'Autorità finanziaria di "... entrare nei locali addetti alla macinazione, farvi le verifiche occorrenti e prendere ispezioni dei registri".

Inoltre:

"Essi potranno anche adire l'Autorità giudiziaria per le visite domiciliari che si rendessero necessarie nel caso di non dichiarato esercizio di macinazione".

L'articolo 14 stabiliva un generalizzato divieto di visite o restrizioni di sorta alla circolazione dei cereali di cui all'articolo 1 e delle farine.

Importante l'articolo 15 che disponeva :

"Il Governo potrà sospendere dall'esercizio del mulino per tempo determinato, previo diffidamento al proprietario, il mugnaio:

1° che rimanga in arretrato del pagamento, oltre al termine prescritto dal Regolamento, del canone o della tassa dovuta;

2° che non dichiari entro il termine prescritto l'aumento del numero o della potenza delle macine;

3° che scientemente esiga dai contribuenti un compenso maggiore di quello che la Legge prescrive.

L'articolo 16, sanzionava, con una multa da lire 50 a lire 500, gli esercenti di mulini che, tra l'altro:

"5° ...togliessero o guastassero i contatori o altri congegni applicati d'ordine del Governo, ne mutassero le indicazioni, alterassero o falsificassero i bolli.... senza pregiudizio delle disposizioni delle Leggi penali generali".

Nel proseguire l'illustrazione della Legge istitutiva del tributo, vale la pena di riportare il contenuto dell'articolo 23 (La Legge in oggetto constava di 26 articoli), il quale disponeva:

"Sulle farine importate dall'estero si pagherà, al passaggio della linea doganale, il dazio stabilito nell'articolo 1 per il relativo cereale, con l'aumento di un quinto e ciò in aggiunta a quei diritti doganali a cui fossero già sottoposte.

Sul pane, sul biscotto e sulle paste importati nel Regno, si pagherà una tassa eguale a quella che colpisce le farine di cui sono composti .

La tassa sarà riscossa anche all'entrata nelle città franche, eccettuato il caso di transito.

All'esportazione dallo Stato delle farine, del pane, del biscotto e delle paste, sarà restituita la tassa di macinazione con le norme prescritte per Decreto Reale, raggugliando il quintale di farina a chilogrammi cento venticinque di grano e colla deduzione del 10 per cento.

La restituzione della tassa nel caso di esportazione non avrà luogo nel primo trimestre nel 1869, se non previa giustificazione che la farina pagò effettivamente il dazio di macinatura".

Ci troviamo in presenza di una legge che mira a regolamentare, in maniera puntuale e minuziosa, soprattutto il procedimento di riscossione e, se così si può dire, manifesta una certa diffidenza, soprattutto a riguardo dei "sostituti d'imposta", id est: mugnai, considerati, molto probabilmente, i soggetti da cui poteva provenire, pressoché in esclusiva, l'eventuale evasione del tributo.

All'entrata in vigore della normativa di cui sopra, seguirono, come si diceva, addirittura disordini e si levarono, da più settori, note critiche nei confronti della nuova tassa che pure, come vedremo, nell'immediato seguito, fornì un gettito di importo assai significativo.

3 - AMMONTARE DEL GETTITO ASSICURATO ALL'ERARIO DALLA NUOVA IMPOSTA.

L'attuazione della Legge si rivelò lenta e complessa: a un anno dalla sua entrata in vigore, poco meno di 12.000 mulini risultavano ancora chiusi, oltre 3.000 non riscuotevano alcuna tassa e circa 20.000 ne riscuotevano una minima parte; meno di 180 mulini versavano l'imposta calcolata attraverso il contatore, altri 13.000, pur disponendo del mezzo meccanico, non erano ancora in grado di determinare il rapporto tra giro di macina e quantità macinata.

Solo intorno al 1875 l'applicazione della legge diede i primi risultati e permise un gettito considerevole, in grado di contribuire al pareggio di bilancio.

Al momento della sua abrogazione (1884) la "tassa sul macinato" garantiva all'erario un gettito di 80 milioni di lire all'anno.

4 - CONSEGUENZE ECONOMICHE E SOCIALI DELL'IMPOSTA

a - CONSEGUENZE PER I MUGNAI

Il tributo causò una progressiva chiusura dei piccoli mulini non in grado di munirsi dei meccanismi di misura, a vantaggio di quelli più importanti, i quali, soprattutto grazie all'economia di scala, con ciò intendendosi la relazione tra le dimensioni di un impianto ed il costo di produzione, potevano vendere i propri prodotti ad un prezzo inferiore.

Peraltro il Governo decise che, per i primi mesi di entrata in vigore della norma e in attesa dell'installazione dei conta giri, i mugnai avrebbero dovuto dichiarare una stima del lavoro svolto e che apposite commissioni avrebbero stabilito l'ammontare dovuto del tributo, sulla base di tali dichiarazioni.

E' intuitivo che i mugnai in grado di dichiarare meno di quanto macinassero, pagarono un importo inferiore di quelli ligi al dovere fiscale e richiedendo dunque agli avventori un rimborso inferiore, rispetto a quello praticato dagli esercenti in regola con l'erario, esercitarono nei loro confronti uno sviamento della clientela.

Va poi ricordato che, una volta pervenuto a regime il meccanismo, il mugnaio pagava il dovuto al fisco, in ragione dei giri macina, ma a seconda della diversità tra mulino e mulino e addirittura da macina a macina, il prodotto di un ugual numero di giri variava.

Oltretutto il mugnaio, tenuto a pagare la tassa, appunto in base ai giri, nell'agire da "sostituto d'imposta" doveva riscuotere dal cliente il dovuto in base al peso del macinato.

Spesso dunque giri e peso non combaciavano, di talché fisco, mugnai e clienti si ritenevano, ciascuno dal proprio canto danneggiato, derubato e ingannato.

*

b - CONSEGUENZE PER I CONSUMATORI

La "tassa sul macinato" provocò un forte incremento del prezzo del pane ed in generale dei derivati del grano e degli altri cereali, prezzo che, peraltro, non scese dopo l'abrogazione della tassa.

Si diffuse dunque un grave malcontento, soprattutto presso le classi sociali più povere, per le quali i derivati del grano rappresentavano il principale, se non unico, alimento.

Le condizioni economiche dei contadini e soprattutto dei braccianti divennero particolarmente disastrose, al punto da provocare sommosse, stroncate, come visto, dall'intervento militare, disposto dal governo.

Alla fine, secondo stime attendibili, si contarono 257 morti, 1099 feriti e 3788 arresti.

La sostanziale iniquità della tassa derivava dal fatto che fosse "indiretta" e dunque gravante in maniera indifferenziata e senza progressività, su tutti coloro che portavano i propri prodotti cerealicoli alla macina.

I "ricchi" però avevano minor necessità di macinare, dato l'utilizzo di altri prodotti ed il minor numero di figli, rispetto ai "poveri".

c - ULTERIORE CENNO ALLE RIVOLTE IN TUTTA ITALIA CONTRO LA "TASSA SUL MACINATO" ⁵

Le ripercussioni della legge impopolare furono pressoché immediate

Il 27 dicembre 1868 i coloni del veronese (Nogarole di Villafranca) protestano e si pongono in agitazione; il 27 a Collecchio (Parma) si manifestò contro i mugnai; il 27 e 28 a Castelnuovo di Sotto (Reggio E.) si calpestò la bandiera nazionale.

Con i primi dell'anno il movimento si fece generale: tumulti avvennero infatti nelle provincie di Reggio Emilia, Parma, Bologna, Torino e Firenze (Pontassieve).

Torme di contadini in sommossa con una bandiera in cui era scritto «abbasso il macinato», scontrandosi con la forza pubblica e i bersaglieri, invasero, il 2 gennaio, la città di Parma ove fu tentata un'insurrezione con un principio di barricate, in mezzo alle campane che suonavano a stormo.

⁵R.DEL CARRIA "PROLETARI SENZA RIVOLUZIONE", Vol. I, Savelli, 1977

Sull'Appennino reggiano, dal 2 al 4 gennaio, insorse il comune di Casina, vicino a Cerreto, ove molte centinaia di contadini, guidati dal luogotenente e dal capitano della Guardia Nazionale, si scontrarono con la truppa lasciando un ferito e vari prigionieri.

Tumulti, dimostrazioni, scontri avvennero anche in provincia di Cremona, Pavia, Piacenza, Bologna Modena, Venezia, Vicenza, Cuneo, Verona, Arezzo, Lucca, Rovigo e in Carnia tra il 2 e il 5 gennaio.

Nei giorni 4, 5, 6 gennaio tutta l'Italia rurale settentrionale e centrale era contemporaneamente in fiamme. Insorsero pure Abbiategrasso e Magenta.

Dopo la prima settimana, e quando ancora i moti continuavano a divampare nel Nord e nel Centro Italia, si mosse il Meridione con le provincie di Bari, Potenza, Campobasso e, sembra, anche in Campania (il 6 gennaio a Avellino, secondo un rapporto al Ministro delle Finanze, 400 mulini furono chiusi).

d - PRIMI INTERVENTI LEGISLATIVI ANCHE A CARATTERE MITIGATORIO DEL TRIBUTO ⁶

La legge 16 giugno 1874, n. 2001, quando Presidente del Consiglio (e ministro delle Finanze) era Marco Minghetti, diminuì la tariffa per l'avena e furono esentati i legumi secchi e le castagne.

Per contenere i tre principali strumenti di frode, «la diminuzione della velocità nei giri delle macine, la concentrazione della forza, la produzione di farine grosse», si provvide sia con nuove disposizioni legislative sia con accorgimenti tecnici.

D'altro canto, la stessa legge istitutiva del tributo (La 4490 del 1868) aveva previsto all'articolo 22:

"il Governo avrà facoltà di sostituire, con Decreto Reale, al contatore dei giri, ogni altro congegno meccanico che fosse in seguito riconosciuto più atto ad accertare il lavoro fatto al mulino, rimanendo ferma sempre la tariffa di cui all'articolo 1".

L'intervento moderatorio di cui alla Legge 2001 si accompagnava tuttavia al permanere di una politica del rigore economico sposato come detto dalla Destra Storica che, per supremo paradosso, raggiunse l'agognato obiettivo del "pareggio di bilancio", proprio in coincidenza con la propria sconfitta che, salvo il "trasformismo" di Agostino Depretis di cui si dirà nel seguito, la estromise per sempre dalla guida del Governo del Regno.

Prima di trattare dell'abolizione della "tassa sul macinato", vale la pena di tracciare un breve excursus appunto su Destra Storica e Sinistra Storica, all'interno del Movimento Liberale Italiano e alle elezioni del novembre 1876.

5 - LA DESTRA STORICA E LA SINISTRA STORICA. (Agostino Depretis)

Con l'espressione "Destra Storica", come noto, si suole designare quella componente del movimento Liberale Italiano che governò il Regno d'Italia dalla sua proclamazione nel 1861 sino al 1876.

Erede di Camillo Benso Conte di Cavour (1810-1861) fu espressione della borghesia più moderata.

La Destra, sul piano **dell'organizzazione statale**, realizzò un forte centralismo, suddividendo il Paese in 59 provincie, amministrare da **prefetti** di nomina regia.

I comuni erano invece amministrati da un **sindaco**, sempre di nomina regia e da un **consiglio comunale** a base elettiva ristretta.

Sul piano del **commercio** venne favorito l'afflusso in Italia, soprattutto di merci inglesi e francesi, nonché gli investimenti esteri.

Sul piano delle **finanze statali** si mirò al contenimento della spesa corrente ed al più volte citato pareggio di bilancio, perseguito, anche attraverso una notevole pressione fiscale.

Su quello delle **infrastrutture** il Governo promosse la creazione di opere quali strade, canali, argini fluviali.

Infine sul piano **sociale**, venne condotta una lotta anche contro l'analfabetismo (la percentuale degli analfabeti era del 78% della popolazione) applicando al Regno la legge vigente nel Regno di Sardegna "Legge Casati" che prevedeva

⁶G. Marongiu "LA TASSA SUL MACINATO: UN NOME VECCHIO PER UN'IMPOSTA NUOVA", in "RIVISTA DI STORIA DELL'AGRICOLTURA" - anno XLIX, n. 2, dicembre 2009

l'istruzione elementare obbligatoria e gratuita per i primi due anni, a spese dei Comuni.

Tra gli esponenti più illustri della Destra Storica, si annotano, oltre allo stesso Cavour, il suo successore, Bettino Ricasoli (1809-1880); Emilio Visconti Venosta (1829-1914), oltre ai già citati Giovanni Lanza, Marco Minghetti, Alfonso la Marmora e Quintino Sella.

*

Col termine "Sinistra Storica", s'intende l'ala politica del Movimento liberale Italiano che si rifaceva alle idee di Mazzini e Garibaldi, con relativa maggiore apertura in senso progressista.

Presente anche nel Parlamento subalpino ebbe come leader, all'epoca, Urbano Rattazzi (1808-1873), che diede vita a quell'intesa politica con Cavour, passata alla Storia, col nome di "Connubio".

Nel Regno d'Italia la Sinistra assunse la guida del Governo nel 1876, col suo esponente principale del tempo Agostino Depretis (1813-1887).

Sotto il profilo **economico** il nuovo Governo si trovò di fronte alla necessità di rispondere alla concorrenza agricola di Cina e Giappone; per farlo fu adottata una politica protezionista, con interventi dello Stato ed inasprimento dei dazi.

Ciò portò a tensioni con la Francia, tanto che l'Italia, nel 1882, strinse un'alleanza difensiva con Austria e Germania, la Triplice Alleanza che verrà abbandonata nel 1915, con l'entrata del paese nella Grande Guerra.

La Sinistra, sia pure con gradualità ed interventi progressivamente moderatori, giunse ad abolire (1884) la "tassa sul macinato".

Dal punto di vista della **politica estera**, sotto Depretis iniziò l'**espansione coloniale**, diretta soprattutto verso il Corno d'Africa che ebbe una prima cruenta battuta d'arresto nel 1887 con la sconfitta di Dogali che portò alle dimissioni di Depretis cui successe Francesco Crispi (1818-1901) la cui politica fu ispirata da autoritarismo (si atteggiava a Bismarck italiano), da atteggiamento repressivo delle proteste sociali (repressione dei moti della Lunigiana e dei Fasci siciliani), sia pur accompagnata da interventi sociali (la "Legge Crispi" del 1890, ad esempio, istituì le condotte mediche e la figura della levatrice).

Crispi proseguì la politica coloniale, portata avanti a prezzo di enormi spese, sino alla disfatta di Adua del 1896 che portò alla fine politica di Crispi.

Seguì un periodo di grande turbolenza sociale culminata nell'eccidio di Milano, dove il generale Bava Beccaris, nel maggio 1898 fece sparare col cannone sui dimostranti contro il carovita, provocando morti e feriti.

Il tragico punto di svolta si ebbe il 29 luglio 1900, quando l'anarchico Gaetano Bresci assassinò, a Monza, il Re Umberto I.

Il nuovo sovrano, Vittorio Emanuele III, favorì una politica riformista, propugnata soprattutto dal Presidente del Consiglio Giovanni Giolitti (1842-1928).

Il periodo 1900-1914 significativamente è denominata in Italia l'età giolittiana.

Poi la Grande Guerra, l'instabilità del periodo 1919-1921 e infine, a partire dall'ottobre 1922, il Fascismo.

*

Nel campo della **pubblica istruzione**, va rimarcata la Legge 15.7.1877 n. 3961 la cosiddetta "Legge Coppino", dal nome del Ministro della Pubblica Istruzione Michele Coppino (1822-1901).

La nuova legge elevò a tre gli anni di istruzione obbligatoria, di cui i primi due gratuiti, introducendo (novità questa rispetto alla "Legge Casati") sanzioni per i trasgressori.

Il "punto debole" anche di questa nuova legislazione risiedeva nel fatto che l'organizzazione, anche economica, della scuola elementare permaneva in capo ai comuni, di talché quelli dotati di scarse risorse di bilancio non vi provvedevano.

*

Si diceva che la Sinistra Storica assunse la guida del Governo a seguito delle elezioni del 1876.

Pare utile accennare a quelle elezioni e, prima ancora, alle leggi elettorali adottati in Italia dal 1861 al 1919, anno, lo si anticipa, dell'introduzione del sistema proporzionale.

6 - LEGGI ELETTORALI SUCCEDUTESI IN ITALIA DAL 1861 AL 1919- LE ELEZIONI DEL 1876.

Va subito premesso che, quando si parla di elezioni o di leggi elettorali del periodo ci si riferisce alla sola Camera dei Deputati, in quanto il Senato non era elettivo, bensì di nomina regia.

Fino all'introduzione del suffragio universale maschile (1912), i sistemi elettorali erano basati sul censo, alla luce di un orientamento di stampo liberal-liberista, secondo il quale la scelta dei rappresentanti chiamati a legiferare dovesse essere prerogativa di chi possedeva beni privati (e fosse perciò pure contribuente).

Chi non possedeva nulla - era il corollario - non poteva avere a cuore la cosa pubblica .

La prima Camera del Regno d'Italia fu eletta, nel gennaio 1861: su quasi ventidue milioni di cittadini, gli aventi diritto al voto erano 419.938, pari all'1,8% della popolazione. L'affluenza fu del 57%.

Nel 1882 intervenne la cosiddetta "Legge Zanardelli (dal nome del Ministro dell'Interno dell'epoca, in seguito Presidente del Consiglio Giuseppe Zanardelli 1826/1903).

Il suffragio era riservato ai cittadini maschi che avessero compiuto i ventun anni (la legge precedente del 1860 stabiliva quale soglia minima d'età i venticinque anni).

Ulteriori requisiti per accedere all'elettorato attivo erano:

a) essere contribuenti con pagamento di un'imposta di almeno 19,8 lire (la soglia precedente era fissata in 40 lire);

b) in alternativa, il conseguimento dell'istruzione elementare alla luce della "Legge Coppino" (era comunque sufficiente il dimostrare di saper leggere e scrivere).

In questo modo il corpo elettorale salì al 6,9% della popolazione, contro il 2,2% del 1880.

La Legge introdusse anche i collegi plurinominali: ogni collegio eleggeva dai due a i cinque deputati.

Nel 1891 vennero però ripristinati i collegi uninominali.

Il suffragio universale maschile fu introdotto con la legge 30 giugno 1912, n. 666.

L'elettorato attivo fu esteso a tutti i cittadini maschi di età superiore ai 30 anni senza alcun requisito di censo o di istruzione, restando ferme per i maggiorenni di età inferiore ai 30 anni le condizioni di censo o di prestazione del servizio militare o il possesso di titoli di studio già richiesti.

Il corpo elettorale passò da 3.300.000 a 8.443.205, di cui 2.500.000 analfabeti, pari al 23,2% della popolazione.

Non si attuò invece la revisione dei collegi elettorali in base ai censimenti.

La Camera respinse con votazione per appello nominale la concessione del voto alle donne (209 contrari, 48 a favore e 6 astenuti).

La nuova legge ebbe il varo in occasione delle elezioni del 1913.

Giolitti, al fine di bilanciare il prevedibile maggior peso elettorale del Partito Socialista, cercò ed ottenne l'appoggio dei Cattolici, stringendo il cosiddetto "Patto Gentiloni", dal nome del presidente dell'UNIONE ELETTORALE CATTOLICA ITALIANA, Conte Vincenzo Ottorino Gentiloni.

Va detto che all'epoca vigeva ancora il "Non Expedit" con cui Papa Pio IX, dopo la "Breccia di Porta Pia", aveva proibito ai cattolici italiani, di partecipare, sia come eletti, sia come elettori, alla vita politica nazionale.

Nel 1913 non esisteva dunque una formazione politica di ispirazione cattolica e dunque quell'elettorato accettò di appoggiare Giolitti, liberale, ma non anticlericale il quale si impegnò, ad esempio, a non far votare una legge sul "divorzio".

*

Un'ulteriore riforma elettorale fu introdotta in due tappe: la prima con la legge del 16 dicembre 1918 n. 1985, approvata durante il Governo presieduto da Vittorio Emanuele Orlando (1860-1952) che concesse il diritto di voto a tutti gli ex combattenti anche minorenni.

La seconda fu attuata dalla Legge 15 agosto 1919 n.1401, sotto il Governo presieduto da Francesco Saverio Nitti (1899 -1974).

La nuova normativa estendeva il diritto di voto a tutti i cittadini maschi che avessero compiuto 21 anni o avessero prestato il servizio militare.

Veniva inoltre introdotto il "sistema proporzionale", secondo il "metodo D'Hont" applicato distintamente a ciascuna delle 54 circoscrizioni costituite da una o più province contigue, in modo che ciascuna eleggesse da 5 a 20 deputati.

Il "metodo D'Hont" è basato sull'individuazione di un "quoziente elettorale": ciascuna lista ottiene un numero di voti pari al numero di volte in cui il quoziente elettorale è contenibile nel numero di voti conseguiti (Esempio: quoziente elettorale 10, voti 1000= seggi 100).

Le liste, secondo la legge del 1919, potevano essere complete o incomplete: nel secondo caso l'elettore aveva possibilità di completarla inserendovi in fondo i nomi di candidati di altre liste secondo il meccanismo del panachage.

Qualora l'elettore avesse scelto una lista completa o avesse rinunciato al diritto di aggiunta di una lista incompleta, aveva la possibilità di esercitare il "voto di preferenza", per un numero di candidati da uno a quattro a seconda della grandezza della circoscrizione. All'interno di ciascuna lista i candidati venivano eletti secondo la somma dei voti di preferenza e dei voti aggiuntivi ottenuti.

Il nuovo sistema elettorale, premiato, alle elezioni del 1919, soprattutto i partiti di massa, vale dire il Partito Socialista (140 deputati) ed il neonato Partito Popolare Italiano (100 deputati).

Proprio nel 1919 il Papa Benedetto XV (Pontefice dal 1914 al 1922) aveva abrogato il "Non Expedit" consentendo così la formazione del PPI, il cui segretario divenne Don Luigi Sturzo (1871-1959).

**

Dopo la digressione sui sistemi elettorali quale sopra compiuta, si accenna ora alle elezioni del 1876 che determinarono, come detto, il tramonto della Destra Storica, favore della Sinistra, creando quella che, non senza enfasi, fu chiamata "rivoluzione parlamentare".

Ecco i dati di quella consultazione:

	totale	percentuale (%)	
Iscritti alle liste	604.931		
Votanti	358.258	61,0	(su n. elettori)
Voti validi		97,8	(su n. votanti)
Voti non validi			(su n. votanti)
di cui schede bianche			(su n. votanti)

Partiti	voti	voti (%)	seggi
Ministeriali	200.625	56,0	285
Opposizione	44.424	12,4	63
Estrema	5.374	1,5	8
altri candidati	107.835	30,1	152
Totale		100,00	508

Agostino Depretis instaurò il cosiddetto "trasformismo", basato cioè sul chiedere e ottenere l'appoggio parlamentare della Destra.

D'altronde la separazione tra queste due espressioni del Movimento liberale non era mai stata così netta, da impedire collaborazioni tra di esse, come dimostra il "connubio" Cavour-Rattazzi e, ad esempio, il fatto che lo stesso Depretis ricoprì l'incarico di Ministro delle Finanze, in un Governo della Destra (Il Governo Ricasoli).

*

Prima di tornare alle vicende della "tassa sul macinato" ed in particolare alla sua abrogazione, pare interessante una breve disamina circa l'organizzazione del sistema tributario italiano dal 1861 al 1876, anno appunto dell'ascesa della Sinistra.

7 - IL SISTEMA TRIBUTARIO DEL REGNO D'ITALIA NEL PERIODO 1861-1876 ⁷

a) IL RIORDINO DEL SISTEMA IMPOSITIVO NEL PERIODO 1861-1864

La prima esigenza del Regno d'Italia (proclamato il 17 marzo 1861) fu quella di unificare gli ordinamenti tributari dei vari stati preunitari.

L'unificazione tributaria comportò un profondo sconvolgimento delle strutture economiche e nei rapporti tra contribuente e fisco.

Lo Statuto Albertino del 4 marzo 1848 che appunto dal 1861 divenne la carta costituzionale del Regno, recitava, all'articolo 25:

"Essi (tutti i cittadini del Regno n.d.r.) contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato."

Il Ministro delle Finanze Pietro Bastogi (1808-1899), diede impulso ad un piano di ricostituzione dell'apparato tributario, con coordinamento unico a livello nazionale.

Unificò la tariffa doganale e attraverso un Regolamento del 29.10.1861, separò le norme doganali da quelle dei monopoli e abolì le dogane interne.

Molte di esse vennero però mantenute, per iniziativa del Ministro Sella, attraverso un regolamento dell'11.9.1862, a causa dell'imperversare del contrabbando.

La prima imposta sui redditi fu quella sulla cosiddetta "ricchezza mobile", introdotta dalla Camera dei Deputati ed entrata in vigore il 14 luglio 1864.

Il nuovo sistema prevedeva l'abbandono del vecchio principio piemontese basato sulla misurazione del reddito su criteri unicamente presuntivi, dedotti cioè dal solo valore locativo dell'abitazione, ponendo invece le basi per l'introduzione della "dichiarazione dei redditi".

Tutti i cittadini dovevano infatti indicare i redditi non fondiari (questi ultimi erano soggetti ad una particolare imposta, appunto fondiaria) e presentare il modello dichiarativo nel comune di residenza.

Le tre tipologie di reddito erano imponibili in misura diversa: 100% i redditi perpetui, perché derivanti da reddito di capitale, 75% quelli misti, costituite dalle rendite e dal lavoro, 62,50% quelli da lavoro.

L'aliquota unica e dunque senza progressività, inizialmente applicata era dell'8%.

Il Successore di Sella, Marco Minghetti, fece approvare una tassa sui contratti di borsa, una tassa sui trasporti ferroviari a bassa velocità e un dazio sull'importazione della cicoria, quale surrogato del caffè.

Il primo nucleo di fiscalità indiretta venne invece a formarsi attraverso tre distinti tributi: tassa di registro, tassa di bollo e tasse ipotecarie.

⁷ I dati qui contenuti sono tratti dal sito del MEF Dipartimento delle Finanze e dalla rivista telematica "FISCOGGI".

b) I MINISTRI DELLE FINANZE SUCCEDUTESI NEL PERIODO 1861-1876

Per completezza si traccia l'elenco dei titolari del Dicastero delle Finanze di quel periodo, con le rispettive date di assunzione/cessazione dalla carica.

PIETRO BASTOGI	17.3.1861-12.6.1861
	12.6.1861-3.3.1862
QUINTINO SELLA	04.3.1862-08.12.1862
MARCO MINGHETTI	08.12.1862-24.3.1863
	24.3.1863-28.9.1864
QUINTINO SELLA	28.9.1864-31.12.1865
ANTONIO SCIALOJA	31.12.1865-20.6.1866
	20.6.1866- 17.2.1867
AGOSTINO DEPRETIS	17.2.1867-10.4.1867
FRANCESCO FERRARA	10.4.1867- 27.10.1867
LUIGI GUGLIELMO ⁸	27.10.1867-05.1. 1868
CAMBRAY-DIGNY	
QUINTINO SELLA	13.5.1869-10.7.1873.
MARCO MINGHETTI	10.7.1873-25.3.1876.

Ministro delle Finanze al momento dell'abrogazione della tassa sul macinato (1884) era Agostino Magliani (1824/1891).

8 - L'ABOLIZIONE DELLA "TASSA SUL MACINATO"

La dura politica fiscale attuata da quella parte politica, anche attraverso il tributo in questione, contribuì senz'altro, come visto, a determinare la sconfitta della Destra Storica e, per converso, all'ascesa della Sinistra.

Quest'ultima dovette però, è proprio il caso di impiegare un'espressione gergale, "fare i conti con le necessità di bilancio e pertanto l'abolizione di questa tassa non fu repentina ed immediata, bensì progressivo.

Il Ministro delle Finanze del Il Governo di Benedetto Cairoli (1825-1889), Bernardino Grimaldi (1839-1897), realisticamente riconosceva la "dolorosa necessità" del tributo e così si esprimeva, nel 1879:

"Se mettiamo anche una forte tassa sui gioielli che comprano i ricchi, questi sono pochi e il totale sarebbe misero, ma se imponiamo una piccola tassa a chi compra solo pane, cioè ai poveri, che però sono milioni e milioni, il totale incassato forma centinaia e centinaia di milioni".

Vi fu dunque solo una parziale abolizione nel 1879, seguita da una seconda nel 1880 e, infine l'abolizione totale nel 1884.

Al momento della sua abolizione la tassa fruttava al bilancio statale l'importo annuo di 80.000.000 di lire.

(Prima Parte)

ENRICO RIGAMONTI

⁸ Cambray Digny rivestì poi la carica in due successive occasioni: dal 05.1.1868 al 13.5.1869 e dal 13.5.1869 al 14.12.1869.

In giro per mostre...

A cura di Renato Cogliati

**GAETANO
PREVIATI**

Castello Estense
Ferrara

dal 8 febbraio 2020
al 27 dicembre 2020

info:
www.artribune.com

Tel: 39 393 6586637

**CARLA MARIA
MAGGI**

Villa Borromeo d'Adda
Arcore

dal 30 maggio 2020
al 26 luglio 2020

info:
www.arte.it

Tel. 39 06 99 336 514

MOSTRA DISNEY

Mudec
Milano

dal 3 settembre 2020
al 14 febbraio 2021

info:
www.mudec.it

Tel. 0254917

FEDERICO FELLINI

Palazzo Reale
Milano

dal 18 settembre 2020
al 15 novembre 2020

info:
www.palazzorealemilano.it

Tel: 02/88445181

**LE SIGNORE
DEL BAROCCO**

Palazzo Reale
Milano

da dicembre 2020
a marzo 2021

info:
www.palazzorealemilano.it

Tel: 02/88445181

DEGAS

Palazzo Reale
Milano

da ottobre 2021
a febbraio 2022

info:
www.palazzorealemilano.it

Tel: 02/88445181

COMO LAKE



**ALLA SCOPERTA
DI UN TERRITORIO
CON UN PAESAGGIO
UNICO**

DA COMO
VERSO L'ALTO LAGO,
SCENDENDO A LECCO
FINO ALL'ADDA

IDEA REGALO PERSONALIZZABILE

CON DEDICHE, FOTO E LOGHI
DA VOI FORNITI



◀ 30 x 23,5 cm

20 x 15,5 cm
▼



VOLUME FOTOGRAFICO DI **304 PAGINE IN ITALIANO E INGLESE**
DISPONIBILE IN **DUE FORMATI**: 30 x 23,5 cm - 20 x 15,5 cm

↓ **INFO e PREZZI**

